

Imposta di bollo
assolta con
pagamento di F24

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 629 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data

02/11/2023

CONTRATTO

per interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101

CODICE CIG N. A00197312C e CODICE CUP N. J12E23000120005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018

e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Stazione appaltante" o "AGS";

e

COLOGNA SCAVI S.r.l. (C.F e P. IVA n. 02847010242), con sede in Montecchio Maggiore (VI), Via Melaro n. 27, nella persona del legale rappresentante p.t. sig. Giaccherello Donato, società iscritta alla Camera di Commercio di Vicenza R.E.A. n. VI-278774, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Premesso

- **che** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19/3 del 30.05.2023 è stato approvato il progetto relativo agli interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101 dell'importo di € 1.000.000 di cui € 970.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 30.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, con facoltà per la Stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno, per un importo complessivo di € 2.000.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi del

combinato disposto di cui all'art. 50 comma 5 e all 'art. 148 del D.lgs. n. 36/2023 da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria SOA OG6, classifica IV e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del Codice e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

- che con provvedimento n. 136/2023 del 18.09.2023, a seguito di esperimento delle procedure di gara, gli interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101 sono stati affidati alla società COLOGNA SCAVI con sede in Montecchio Maggiore (VI), per l'importo, al netto del ribasso offerto del 3,42% (tre virgola quarantadue per cento) sull'importo posto a base di gara, di € 936.826

(novecentotrentaseimilaottocentoventisei/00) per lavori oltre a € 30.000 (trentamila/00) per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 966.826 (novecentosessantaseimilaottocentoventisei/00).

- **che** sono trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;

- **che** il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato con esito positivo.

- **che**, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società COLOGNA SCAVI S.r.l. risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Vicenza, c.d. "white-list", alle sezioni III "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti", IV "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume", V "Noli a freddo di macchinari" e alla sezione VII "Noli a caldo di macchinari".

- **che**, in data 11.10.2023 l'Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione bancaria a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di euro 38.673,04;

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Luca Mignolli, quale Direttore Lavori l'ing. Simone Pomari e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola

Tutto ciò premesso le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
2. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

3. il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
4. il piano di sicurezza e coordinamento;
5. il computo degli oneri della sicurezza;
6. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;

7. polizze assicurative;

8. Prezziario della Stazione Appaltante - Aggiornato con il Prezziario Regionale Veneto approvato con Decreto N. 108 del 14/07/2023 (pubblicato nel BUR del 18/07/2023).

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società COLOGNA SCAVI S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) che accetta senza riserva l'affidamento degli interventi di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 23101.

ARTICOLO 3 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, dall'elenco prezzi della Regione Veneto vigente, dall'elenco prezzi integrativo della Stazione appaltante, dal computo degli oneri di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal

piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo tecnico prestazionale; iii) Offerta presentata dall'Appaltatore.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e al D.P.R. 207/2010, nella parte vigente.

ARTICOLO 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

Con l'Appaltatore viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 936.826 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo

complessivo pari ad € 966.826, che verranno corrisposti da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando, alle singole voci del prezziario della Stazione Appaltante - Aggiornato con il Prezziario Regionale Veneto approvato con Decreto N. 108 del 14/07/2023 (pubblicato nel BUR del 18/07/2023), il ribasso offerto dalla ditta pari al 3,42% (tre virgola quarantadue per cento) rispetto al prezzo a base di gara.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG e codice CUP del contratto, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 8 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge.

L'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica l'ente aggiudicatore, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

La Stazione appaltante, come sopra rappresentato, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, per la parte di competenza di AGS è stata impegnata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19/3 del 30.05.2023.

Con le modalità stabilite dal successivo articolo 5 del presente schema di contratto saranno emessi dalla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

Prima del pagamento della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare ad AGS la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori.

Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a

disposizione dall'Appaltatore non risultasse idonea, AGS non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.

Oltre alla predetta documentazione, il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione del DURC in corso di validità comprovante la regolarità contributiva dell'Appaltatore al momento del pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo non legittimerà l'Appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

La cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ARTICOLO 5 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento nella misura ciascuno di almeno € 25.000 (euro venticinquemila//00), nel rispetto dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore a € 80.000 (euro ottantamila//00).

La contabilità sarà approvata dal D.L. o dall'assistente che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

La DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*», con l'indicazione della data di chiusura. Ai fini della predisposizione e tenuta del registro di contabilità e dello stato di avanzamento lavori, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 lett. c) e d), nonché comma 2 del D.M. n. 49/2018.

Il RUP emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 4.

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una propria relazione al conto finale.

4. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del codice.

7. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del

2013; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del

DURC;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso

infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, pagando anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore è tenuto a

comunicare all'Ente Aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 8 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre l'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Azienda Gardesana Servizi S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

1. Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dalla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

L'Appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con

particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Ente aggiudicatore evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì:

- 1) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente Contratto, nelle singole richieste di intervento e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- 2) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente Contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- 3) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al Contratto e all'esecuzione dei lavori;
- 4) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in

riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

5) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;

6) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i Lavori saranno eseguiti;

7) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;

8) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

9) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto;

10) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dagli artt. 1.46 e 2.4, del Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo

e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

11) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 13 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO D'APPALTO

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 365 naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni, previa valutazione in ordine alla duplice circostanza che il contratto conservi margini di

apprezzabile convenienza economica e l'Appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga delle opzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli all'ente medesimo.

4. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore Lavori a norma dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 14. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 14 – PENALI

Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

1. nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati (con specifico ods/inizio lavori) nell'ambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'ods/inizio lavori, viene applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale;

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna imputabile all'appaltatore;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dal direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 14 relativo alla "Risoluzione del contratto".

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

**ARTICOLO 15 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA
MANUTENZIONE**

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché

per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto, ha costituito cauzione definitiva in € 38.673,04 (trentottomilaseicento settantatre/04), pari al 4% del presente contratto, a mezzo fideiussione bancaria n. 005/031908 decorrente dalla data di stipula del contratto, dell'istituto bancario "Banca delle Terre Venete – Gruppo BBC ICCREA di Veduggio (TV) che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.13 del medesimo codice.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa assicuratrice autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici)

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

7. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 18 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il Responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL).

Il Direttore dei lavori provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'Appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il Direttore dei lavori potrà nominare un assistente con il compito di vigilare affinché i lavori risultino corrispondenti all'offerta, nonché alle previsioni dettate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, contestualmente alla stipula del contratto, il nominativo di un proprio direttore.

Al Direttore tecnico dell'Appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri a persone o beni cagionati dall'inesatta esecuzione dei lavori per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

Il Direttore di lavori, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione dell'appalto impartendo all'Appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'Appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'Appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo è ammesso nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e sottostanno a tutte le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

In caso di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, si precisa che gli ordini di servizio che verranno impartiti dall'Azienda per ogni singola lavorazione dovranno essere eseguiti da una sola impresa, o la subappaltatrice o la subappaltante, nel limite dell'importo autorizzato e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, nonché nei limiti indicati dall' Appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 21 – REVISIONE PREZZI

Trovano integrale applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice.

ARTICOLO 22 – ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore ha:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi territoriali vigenti in Regione, durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

c) l'obbligo di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, D.lgs. n. 36/2023.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

d) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

e) Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub appaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

f) Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

g) L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente

Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 23 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Le parti danno atto che a seguito di istanza presentata dalla Stazione appaltante ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la società COLOGNA SCAVI S.r.l. è risultata regolare.

ARTICOLO 24 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la società COLOGNA SCAVI S.r.l. ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato della nota dell'Agenzia Regionale Veneto Lavoro – Ambito di Vicenza, con nota acquisita al protocollo al n. 8292/2023 del 24.10.2023

ARTICOLO 25 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede in Montecchio Magigore (VI) – Via Melaro n. 27 – indirizzo PEC info@pec.cognascavi.it

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona

ARTICOLO 27 – CONTESTAZIONI E RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione

della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il D.L., nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il D.L. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'ente aggiudicatore la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'ente dovesse essere tenuto a sborsare.

5. Nei casi contemplati dagli artt. 3 comma 1 ult. cpv, 5 commi 9 secondo cpv, 14 terzo cpv, 8 comma 6 secondo cpv, 10 comma 4 terzo cpv, art. 14 comma 1, lett. e) del D.M. 48/2018, l'appaltatore formula riserve, esplicandole e quantificandole nel registro di contabilità nei termini ivi previsti, a pena di decadenza.

ARTICOLO 28 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'appaltatore trova applicazione l'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 29— SPESE CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 30 – REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione – solo in caso d'uso – in misura fissa.

ARTICOLO 31 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima

riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 33 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di

inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima Stazione appaltante. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici.

Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

COLOGNA SCAVI S.r.l.	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Legale Rappresentante	Il Direttore Generale
(sig. Giaccherello Donato)	(ing. Carlo Alberto Voi)